



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 90/2023,

esaminato il “piano del consumatore *ex art. 12-bis L. 3/2012*” depositato dal sig. Bruno Ruberto con il patrocinio dell’avv. Vincenzina Manfredi e l’allegata relazione dell’O.C.C. Avv. Corrado Sideri;

osservato che la domanda è stata proposta in un momento successivo all’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), sicché deve essere riqualificata in termini di ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 e ss. CCII, senza che peraltro tale riqualificazione comporti differenze significative in punto di disciplina;

ritenuto necessario, preliminarmente all’omologa del suddetto piano ai sensi dell’art. 70 CCII, formulare un rilievo in ordine alla diversificazione delle proposte di trattamento offerte ai creditori chirografari;

osservato in particolare che, seppure ciò non sia espressamente esplicitato nell’ambito del ricorso, viene sostanzialmente prefigurata una suddivisione dei creditori chirografari in due distinte classi, in quanto viene proposta una soddisfazione pari al 55% per il creditore Prestitalia, in relazione alle due posizioni creditorie per cui lo stesso risulta beneficiario della cessione del quinto dello stipendio e/o della delega di pagamento, ed una soddisfazione pari al 30% per tutti i restanti creditori chirografari non assistiti da analoghe cessioni;

considerato che la suddivisione dei creditori in classi, bensì possibile nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve tuttavia rispondere al requisito dell’omogeneità della posizione giuridica e dell’interesse economico, previsto come criterio generale dall’art. 2 lett. r) CCII, da intendersi come omogeneità tra i creditori inseriti all’interno di una classe nonché di ragionevolezza della differenziazione tra classi diverse;

rilevato che, nel caso di specie, non pare ravvisabile alcuna ragione tale da giustificare l’inserimento del creditore Prestitalia in una classe differenziata (con previsione di una soddisfazione maggiore in suo favore), atteso che si tratta di creditore chirografario al pari di tutti i residui creditori e che non è sufficiente la pregressa pattuizione della cessione del quinto a dare luogo a una diversità di posizione giuridica e di interesse economico, tanto più considerato che, con l’omologa del piano, la cessione del quinto diviene inopponibile alla procedura e il creditore in questione deve essere soddisfatto nel rispetto della *par condicio* con tutti gli altri creditori;

ritenuto pertanto necessario che il ricorrente prenda posizione sul punto e modifichi il piano conseguentemente, prevedendo un uguale trattamento di tutti i propri creditori chirografari, senza

distinzione degli stessi in classi (cosicché muterà necessariamente la percentuale di soddisfazione offerta);

considerato opportuno chiedere altresì al ricorrente di specificare se l'importo del reddito netto mensile medio indicato in ricorso (€ 1.820,72) sia determinato al lordo oppure al netto della quota attualmente trattenuta a titolo di cessione del quinto; ciò in ragione di quanto sopra si è precisato in ordine al fatto che, dopo l'omologa del piano, tale cessione è inopponibile alla procedura ed i creditori che ne erano beneficiari devono essere sottoposti a falcidia al pari degli altri creditori di pari rango;

ritenuto infine necessario che l'O.C.C. si pronunci espressamente sulla congruità delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare per come esposte dall'istante;

P.Q.M.

concede al ricorrente e all'O.C.C. termine sino al 15.9.2013 per modificare il piano, fornire i chiarimenti richiesti ed integrare la relazione del professionista in relazione ai punti sopra evidenziati.

Si comunichi.

Verona, 10.8.2023

Il Giudice

Cristiana Bottazzi